

Messaggio

numero
6255

data
25 agosto 2009

Dipartimento
FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l'art. 25 della legge cantonale sul lavoro)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio la presa di posizione del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l'art. 25 della legge cantonale sul lavoro). Per le ragioni indicate di seguito proponiamo di respingere l'iniziativa così come presentata.

1. I CONTENUTI DELL'INIZIATIVA

Con l'iniziativa elaborata, presentata il 18 settembre 2007, i deputati Luciano Canal e cofirmatari propongono di rendere festivo il giorno di Venerdì Santo e contemporaneamente di rendere feriale il giorno di San Pietro e Paolo, mantenendo così il numero dei giorni festivi nell'arco di un anno invariato a 15.

Visto che i motivi addotti a giustificazione dell'iniziativa sono riassunti in poche righe, li riproduciamo integralmente qui di seguito:

“Alla base della proposta di rendere festiva la giornata di Venerdì Santo vi sono due motivi: uno religioso e l'altro pratico. Considerando quest'ultimo motivo constatiamo che questa giornata è già festiva per l'Amministrazione cantonale così come per quelle comunali; anche le diverse banche sono chiuse e le scuole, cantonali e comunali, fruiscono di un giorno di vacanza. In pratica rimangono operativi solamente i negozi e le aziende private. Il periodo pasquale, allungato di una giornata, rende possibile una vacanza che attualmente si riduce a soli 3 giorni.

Il motivo religioso può essere, per una certa cerchia, predominante; infatti per la religione evangelica, ma non solo, il Venerdì Santo supera per importanza la domenica di Pasqua. Di fatto in tutta la Svizzera il Venerdì Santo è festivo; il nostro Cantone è l'unica eccezione. Il nostro Cantone è conosciuto come un Cantone “festaiolo” superando tutti gli altri Cantoni per il numero di feste. Si rende quindi opportuno eliminare una giornata festiva che dal punto di vista religioso è la meno importante: la festività di San Pietro e Paolo, per l'appunto. Le Parrocchie che hanno l'usanza di celebrare questa giornata con riti religiosi e processioni possono continuare a farlo seralmente”.

2. LA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

2.1 L'iniziativa parlamentare 15 aprile 1996 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e Virgilio Nova

Un'analoga iniziativa parlamentare elaborata era già stata introdotta il 15 aprile 1996 dal medesimo deputato Luciano Canal, unitamente al deputato Virgilio Nova.

Essa mirava esclusivamente, come la presente iniziativa, a sostituire, nel decreto legislativo 1. luglio 1934 concernente i giorni festivi nel Cantone, un giorno festivo con un altro; in quell'occasione si trattava di sostituire la festa di S. Giuseppe con il Venerdì Santo, mentre oggi il Venerdì Santo dovrebbe rimpiazzare la festa di SS. Pietro e Paolo.

I motivi addotti a quel tempo a giustificazione dell'iniziativa sono in sostanza i medesimi di oggi:

- a) la preminenza del valore religioso del Venerdì Santo, giorno festivo in tutta la nazione ad eccezione del solo Cantone Vallese, sulla festa di S. Giuseppe, giorno lavorativo in tutta la nazione, ad eccezione del solo Cantone Ticino, e con valore almeno equiparabile alla Pasqua
- b) considerazioni di ordine pratico, quali l'adeguamento, dal profilo commerciale, al resto della Svizzera, la possibilità di un ulteriore giorno di vacanza nel periodo pasquale e il fatto che scuole e banche sono comunque già chiuse nel giorno di Venerdì Santo.

Furono presentati due rapporti commissionali del 4 settembre 1998.

Il rapporto di maggioranza proponeva di respingere l'iniziativa, vedendo nell'introduzione del Venerdì Santo quale giorno festivo una perdita non indifferente del movimento d'affari, soprattutto nei settori economici legati al commercio al dettaglio e al turismo, visto il primo importante flusso turistico dal nord. Veniva inoltre sottolineato il fatto negativo che, rimanendo aperti i negozi oltre confine, parte dei turisti e dei ticinesi avrebbero spostato all'estero molti loro acquisti. Infine veniva ricordato come in Ticino e in Italia il giorno del Venerdì Santo sia sempre stato un giorno lavorativo.

Il rapporto di minoranza proponeva di accogliere l'iniziativa, ricordando che, nell'ambito della consultazione indetta dal Governo, la Chiesa cattolica e la Chiesa evangelica riformata avevano espresso parere favorevole nei confronti dell'iniziativa. La prima, sottolineando che il Venerdì Santo è un giorno sacro a tutta la tradizione cristiana e avanzando l'esigenza che tutto non venga guidato solo e unicamente dagli interessi economici, trascurando altre esigenze umane almeno altrettanto impellenti quali la libertà per il riposo, la condivisione, la dedizione alla vita familiare, la preghiera e la celebrazione. La seconda, definendo il Venerdì Santo un giorno indispensabile per la preparazione del credente alla festa della Pasqua. Malgrado la presa di posizione sfavorevole della Federcommercio per i motivi di ordine pratico indicati nel rapporto di maggioranza, il rapporto concludeva ritenendo preminenti le motivazioni di tipo religioso e indicando che si trattava di uno scambio di giorni festivi "alla pari" senza problema di vacanze da compensare.

Il susseguente dibattito parlamentare ha confermato la divergenza delle posizioni di fondo acquisite, facendo prevalere la tesi contraria all'iniziativa. Il rapporto di maggioranza è stato approvato con 36 voti favorevoli, 26 contrari e 12 astensioni durante la seduta del Gran Consiglio del 9 novembre 1998.

2.2 La situazione attuale

Nel frattempo sono trascorsi 10 anni e, rispetto all'iniziativa del 1996, si può dire che dal profilo religioso nulla è cambiato, se non il fatto che il giorno festivo da sacrificare al Venerdì Santo è ora quello di SS. Pietro e Paolo, giorno festivo ormai soltanto nel nostro Cantone e quindi oggettivamente più facilmente sacrificabile rispetto a S. Giuseppe, che è pur sempre giorno festivo in 6 Cantoni.

Dal profilo "pratico", nel testo dell'iniziativa si ricorda che anche l'Amministrazione cantonale ha introdotto la chiusura dei propri uffici il Venerdì Santo. Va tuttavia specificato che si è trattato di una misura temporanea, decisa dal Consiglio di Stato, dopo trattativa con i sindacati, quale compensazione del contributo straordinario 2005-2007 a carico dei dipendenti dello Stato (compensazione sottoforma di 3 giorni di libero all'anno, fra i quali, appunto, il Venerdì Santo).

L'iniziativa oggetto del presente messaggio è stata posta in consultazione dalla Divisione dell'economia il 15 settembre 2008 presso Federcommercio e quattro sindacati (Unia, OCST, SIC, SIT).

La consultazione ha dato il seguente esito:

- **Federcommercio:**

ritiene inaccettabile l'istituzione della festività del Venerdì Santo, pur con l'eliminazione di un altro giorno festivo, perché ciò si tradurrebbe in una perdita non indifferente del movimento d'affari per i settori economici legati al commercio al dettaglio e al turismo. Inoltre, tenuto conto che i negozi oltre frontiera rimangono aperti, ciò favorirebbe i commerci d'oltre frontiera.

- **Unia Ticino e Moesa:**

contraria all'iniziativa, ritiene più soddisfacente la situazione attuale, in cui i giorni festivi, così come attualmente distribuiti lungo l'anno, si situano nei periodi lavorativi più intensi e hanno quindi una benvenuta funzione di tutela della salute e di "isole" di riposo.

- **Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST):**

pur con qualche perplessità sull'opportunità di intervenire in un campo già rivelatosi in passato particolarmente sensibile, non ha obiezioni di fondo e, premesso il consenso della Curia vescovile, resta aperta alla modifica proposta dall'iniziativa.

- **Società degli impiegati di commercio - SIC Ticino:**

contraria all'iniziativa, poiché in diversi settori d'attività ticinesi in stretta relazione con Cantoni riformati il Venerdì Santo è già tradizionalmente giorno festivo, per cui la soppressione legale della festività di San Pietro e Paolo equivarrebbe alla soppressione di un giorno festivo senza contropartita. La questione andrebbe risolta dai partner sociali e non dallo Stato.

- **Sindacati Indipendenti Ticinesi (SIT):**

accoglie favorevolmente e senza obiezioni la proposta oggetto dell'iniziativa.

Le due Chiese riconosciute di diritto pubblico dalla nostra Costituzione cantonale, quella cattolica e quella evangelica, avevano già espresso in occasione della consultazione relativa alla simile iniziativa parlamentare Luciano Canal/Virgilio Nova del 15 aprile 1996 la loro chiara posizione favorevole, che, per i principi fondamentali religiosi e morali immutabili ivi enunciati e per il medesimo tema di fondo concernente uno scambio alla pari di giorni festivi, è da ritenere senz'altro tuttora valida e applicabile alla presente iniziativa.

Per questo motivo in occasione della presente iniziativa le due citate Chiese non sono più state nuovamente consultate.

A titolo informativo giova ricordare che in Svizzera vi sono 12 Cantoni la cui popolazione in maggioranza è di ispirazione cattolica (Ticino, Vallese, Friburgo, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Giura, San Gallo, Zugo, Soletta); fra questi soltanto Ticino e Vallese non riconoscono la festività del Venerdì Santo.

2.3 Gli effetti indiretti dell'iniziativa sulla legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LALL)

È importante menzionare il fatto che l'iniziativa esplica indirettamente i suoi effetti anche sulla legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LALL), poiché l'attuale art. 5 di tale legge riprende i medesimi giorni festivi ufficiali del DL 1934, suddivisi però in giorni festivi ufficiali parificati e non parificati alle domeniche, secondo le disposizioni di cui all'art. 20a LL.

Ora, l'iniziativa non ha proposto come ha da avvenire lo scambio dei due giorni festivi in oggetto nell'ambito della legge di applicazione alla legge federale sul lavoro, specificatamente se lo scambio tocca i giorni festivi parificati alle domeniche o quelli non parificati alle domeniche, poiché essa è rivolta esclusivamente alla modifica legislativa del DL 1934.

Giova qui ricordare che, nel caso in cui il Parlamento, contrariamente a quanto proposto dal Governo con il presente messaggio, dovesse accogliere l'iniziativa, la conseguente modifica dell'art. 6 della nuova legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio (ex art. 5 LALL), proposta con messaggio 6228 del 26 maggio 2009, dovrà avvenire secondo valutazioni strettamente legate all'applicazione di quest'ultima legge, cioè tenendo conto del fatto che i giorni festivi ufficiali parificati alle domeniche sono al massimo 9 (compreso il giorno festivo del 1. Agosto).

3. CONCLUSIONI

Come osservato in precedenza, rispetto alla decisione parlamentare di 10 anni fa la situazione non è sostanzialmente mutata e le ragioni che avevano portato a respingere l'iniziativa parlamentare del 1996 rimangono attuali. In particolare, per i settori legati al commercio al dettaglio e al turismo, l'introduzione del Venerdì Santo festivo, in concomitanza con il primo importante afflusso turistico da nord, rischierebbe di compromettere in modo significativo l'andamento economico e occupazionale. Ciò anche in virtù della forte concorrenza dei commerci d'oltre frontiera, considerato che in Italia il Venerdì Santo non è festivo. Pur senza misconoscere la valenza spirituale e religiosa dell'iniziativa oggetto del presente messaggio, e senza far assurgere le considerazioni di ordine economico a unico metro di giudizio, il Consiglio di Stato ritiene ragionevole ed equilibrato il mantenimento dello status quo. Anche dal punto di vista dei lavoratori, l'accoglimento dell'iniziativa creerebbe situazioni poco soddisfacenti e inique, in quanto per alcuni di essi la soppressione della festività di San Pietro e Paolo corrisponderebbe alla soppressione pura e semplice di una giornata festiva.

La stessa consultazione svolta presso Federcommercio e quattro organizzazioni sindacali indica che non vi è il necessario consenso, nemmeno negli ambienti direttamente toccati, per introdurre il Venerdì Santo festivo.

Il Consiglio di Stato invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare del 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l'art. 25 della legge cantonale sul lavoro).

Dal profilo meramente formale si rileva che va abrogato l'art. 2 del DL 10 luglio 1934 concernente i giorni festivi nel Cantone, poiché obsoleto a seguito della già avvenuta abrogazione del Regolamento concernente i trasporti per ferrovia e per battello del 24 giugno 1949 attraverso, dapprima, il regolamento federale 2 ottobre 1967 concernente i trasporti per ferrovia e per battello, e in seguito attraverso l'art. 44 dell'Ordinanza del trasporto pubblico del 5 novembre 1986, entrata in vigore il 1. gennaio 1987. Quest'ultima Ordinanza federale fissa peraltro direttamente i giorni festivi riferiti ai trasporti regolati dal diritto federale, togliendo in tal modo ai Cantoni ogni delega di competenza decisionale in merito (cfr. art. 19 OTP; RS 742.401).

Pure dal profilo formale va modificata la natura giuridica dell'atto legislativo, che nel 1934 fu promulgato quale decreto legislativo di natura urgente (cfr. art 5 DL). Oggi infatti questo atto legislativo ha tutti i crismi della legge ai sensi dell'art. 77 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 e va pertanto emanato come tale. Di conseguenza la modifica di legge proposta nella presente iniziativa assume, dal profilo formale, la veste di una nuova legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l'art. 25 della legge cantonale sul lavoro);
- visto il messaggio 25 agosto 2009 n. 6255 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:

1. Capo d'anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

Articolo 2

È abrogato il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.